

Sentenza 30.5.2003 n. 23921

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Giuseppe SAVIGNANO - Presidente
Claudio VITALONE - Consigliere
Luigi PICCIALLI - Consigliere
Alfredo LOMBARDI - Consigliere
Aldo FIALE - Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, nel proc. penale a carico di P. V. n. il (omissis) a L., res. a R., P. D. n. il (omissis) a R. res. a R., M. E. n. il (omissis) a P. T. res. a B.

avverso

la sentenza in data 4.9.2002 del G.I.P. del Tribunale di Ivrea

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Piccialli

Letta la requisitoria in data 17.12.02 Pubblico Ministero nella persona del Sost. P.G. dott. M. Favalli che ha concluso per l'annullamento con rinvio

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Ivrea, a fronte di richiesta del P.M. di emissione di decreto penale di condanna per contravvenzione agli artt. 10 e 77 lett. b) D.P.R. 164/56, rilevato che i denunciati avevano ottemperato, nel termine assegnato dall'organo di vigilanza, alle prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 758/94 e provveduto successivamente, sia pure oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 21 c. 2, al pagamento oblativo, ritenendo la non perentorietà di tale termine, proscioglieva ex art. 129 c. p.p. gli imputati per estinzione del reato.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il P.M., denunciando violazione di legge, per erronea applicazione della normativa sopra indicata, esigente la tempestività del pagamento.

Il ricorso è fondato.

La speciale causa di estinzione dei reati, in materia di lavoro, prevista dall'art. 24 lgs. 758/94 si verifica, per espressa previsione normativa, di cui al primo comma cit. art., "se il contravventore adempie la prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, c. 2"; il richiamo a quest'ultima disposizione, che a sua volta esige che il pagamento sia eseguito entro il termine di trenta

giorni, rende del tutto superflua l'indicazione del requisito della tempestività di tale adempimento.

A tal riguardo, come già è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (v., in particolare, Cass. III pen. n. 13340/98), la fattispecie estintiva in questione è "a formazione progressiva" e si realizza all'atto della compiuta verifica, in tutte le sue fasi e passaggi, dei provvedimenti ed adempimenti indicati dagli artt. 20 e segg. d.l.gs. cit., ultimo dei quali il tempestivo pagamento, con il quale si perfeziona.

Né vale, al riguardo, richiamare le finalità c. d. "premiali" della normativa in questione, che non autorizzano, stante la chiarezza del dettato normativo, interpretazioni estensive o, addirittura, l'applicazione analogica della causa estintiva de qua (non consentita dall'eccezionalità delle disposizioni) alla non prevista ipotesi dell'ottemperanza alle prescrizioni, seguita da pagamento tardivo, la cui differibilità a discrezione del contravventore si tradurrebbe in un ritardo sine die dell'obbligo di denuncia, che l'art. 23, tra l'altro impone (v. c. 1) in riferimento all'art. 21 c. 2.

Altrettanto inconferente è il richiamo all'art. 24 c. 3 cit. d.lgs. che prevede una, del tutto diversa, causa estintiva del reato (in caso di adempimento della prescrizione in termine superiore a quello accordato o di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza), considerato che in questi casi è prevista una valutazione discrezionale del comportamento del contravventore, alla quale soltanto può far seguito l'eventuale oblazione con le modalità di cui all'art. 162 bis c. p., comunque implicante l'osservanza di un termine perentorio per il pagamento estintivo.

Sulla scorta delle suesposte considerazioni, deve annullarsi la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale a quo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Ivrea.